

*Relazione all'articolo 1.*

*L'articolo fissa in 34 milioni di euro il limite massimo di indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale n. 15/2002 alle condizioni, tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziario e dei capitali, di un tasso massimo del 6,50 per cento e durata minima di quindici anni.*

*L'indebitamento autorizzabile rientra nel limite potenzialmente attivabile a legislazione vigente come di seguito dimostrato:*

	<i>(migliaia di euro)</i>		
	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<i>A –Entrate utili per la determinazione della capacità di indebitamento</i>	<i>356.954</i>	<i>356.954</i>	<i>356.954</i>
<i>B – Onere massimo per servizi mutui (25 per cento del punto A)</i>	<i>89.239</i>	<i>89.239</i>	<i>89.239</i>
<i>C – Oneri per indebitamento</i>	<i>85.700</i>	<i>85.700</i>	<i>85.700</i>
<i>D – Oneri indebitamento autorizzabile con la legge di bilancio 2012</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<i>E – Capacità di indebitamento residua [B-(C+D)]</i>	<i>539</i>	<i>539</i>	<i>539</i>

*L'articolo 2 vincola, per l'anno 2012, le maggiori risorse derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio in maniera prioritaria alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto.*

*L'articolo 3 reca la disciplina del Patto di Stabilità Interno, che rappresenta lo strumento di controllo della finanza pubblica per il contenimento della spesa delle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto degli obiettivi concordati a livello comunitario nel 1997 con il Patto di Stabilità e Crescita. Le disposizioni del Patto 2012 sono contenute nella legge 13 dicembre 2010 , n. 220 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità' 2011).*

*Relazione all'articolo 4 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili in attuazione del D.lgs. n. 118/2011.*

*Ai sensi dell'art 38 del D.lgs 23 giugno 2001 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), le disposizioni del Titolo I, recanti i principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali, si applicano a decorrere dal 2014, ma è opportuno iniziare ad adottare da subito gli atti propedeutici a sperimentare le nuove procedure, affiancando, a fini conoscitivi, all'attuale sistema contabile, i nuovi schemi di bilancio suddivisi per "missioni e programmi", l'adeguamento dei capitoli di spesa al "piano dei conti integrato" e la contabilità economico-patrimoniale, allo scopo di pervenire ad una puntuale ed efficace attuazione delle stesse, mentre le disposizioni del Titolo II si applicano già a decorrere dal 1 gennaio 2012, pertanto il vigente sistema contabile regionale dovrà coordinarsi in tempi brevi con quanto stabilito in detto Titolo.*

*Relazione all'articolo 5 recante modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007 n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea*

*La presente integrazione alla l.r. 25/2007 n. 25 crea l'obbligo di pagamento dell'importo di € 35,00= a favore della Regione Liguria all'atto di iscrizione dei candidati all'esame di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 7 della stessa l.r. 25/2007.*

*Lo scopo di tale pagamento risiede nella necessità di concorrere a coprire gli oneri della convenzione stipulata da Regione Liguria e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova per lo svolgimento delle funzioni amministrative relative all'organizzazione e lo svolgimento dell'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea.*

*Relazione all'articolo 6: la legge 19/2011 ha implementato e distinto la quota del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, attribuendo il 30%, anziché il 20%, alla costituzione di un apposito fondo per il finanziamento dei programmi regionali in campo ambientale, già con norma finanziaria, e il 10%, di nuova istituzione, del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi destinato ad interventi in materia di difesa del suolo e protezione civile. Con la presente legge si indica l'u.p.b. dello stato di previsione della spesa nel quale andrà a confluire tale gettito del 10%.*

*Relazione all'articolo 7 recante abrogazione di norme*

*Con la presente disposizione si provvede ad una prima semplificazione del sistema normativo regionale per quanto concerne soprattutto il settore dell'agricoltura mediante l'abrogazione espressa di leggi regionali non più operanti o non più finanziate.*

*Quanto sopra anche in attuazione della previsione contenuta nell'agenda normativa 2011 che prevede entro il corrente anno l'adozione di una prima abrogazione di leggi, che si ritiene di far coincidere con l'approvazione della legge finanziaria 2012 in modo da operare già direttamente i relativi adeguamenti finanziari in un logica di coordinamento complessivo dell'azione di riordino avviata.*

## **TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO**

### **Articolo 1 (Indebitamento)**

1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modifiche e integrazioni, è fissato per l'anno 2012 in 34 milioni di euro.

### **Articolo 2 (Vincolo di destinazione)**

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2012-2014, per l'anno 2012 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

### **Articolo 3 (Patto di stabilità interno e formazione del bilancio di previsione)**

1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2012 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del Patto di stabilità interno, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.

#### **Articolo 4**

##### **(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili in attuazione del D.lgs. n. 118/2011)**

1. Ai fini di un'efficace e puntuale attuazione delle disposizioni di cui Titolo I del D.lgs 23 giugno 2001 n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), fermi restando i termini di applicazione stabiliti dal comma 1 dell'art. 38 del citato decreto e quanto previsto dalla legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), la Giunta Regionale adotta gli atti propedeutici a sperimentare le nuove procedure, affiancando, a fini conoscitivi, all'attuale sistema contabile, i nuovi schemi di bilancio suddivisi per "missioni e programmi", l'adeguamento dei capitoli di spesa al "piano dei conti integrato" e la contabilità economico-patrimoniale.
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui Titolo II, la Giunta Regionale adotta gli atti necessari per l'applicazione dei principi contabili generali applicati al settore sanitario, in particolare per l'avvio della gestione sanitaria accentrata, per l'implementazione di un nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale e di nuovi schemi di bilancio da adottare per la gestione contabile del sistema sanitario regionale, nonché per il consolidamento dei dati di bilancio e di cassa.
3. Al fine di consentire il consolidamento dei dati di bilancio e di cassa di tutto il sistema regionale, la Giunta Regionale, a decorrere dall'anno 2012, adotta gli atti necessari per l'implementazione delle nuove procedure contabili dei propri enti ed organismi strumentali, aziende e società controllate e partecipate.

#### **TITOLO II DISPOSIZIONI DIVERSE**

##### **Articolo 5**

##### **(Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007 n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea))**

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 4 luglio 2007 n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea) è inserito il seguente articolo:

“Articolo 12 bis  
(Oneri per esami)

1. Ai fini dell'organizzazione degli esami previsti dalla lettera a) del comma 4 dell'articolo 7 la Regione Liguria stipula apposita Convenzione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova.
2. L'iscrizione all'esame di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 7 è subordinata al pagamento a favore della Regione Liguria di € 35,00, a titolo di parziale copertura degli oneri relativi alla Convenzione di cui al comma 1.
3. La Giunta Regionale definisce le modalità di riscossione e gli aggiornamenti della misura dell'importo di cui al comma 2.”

##### **Articolo 6**

##### **(Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2011, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”) )**

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 25 luglio 2011, n. 19 “Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”) è istituito il seguente articolo 3 bis:

“Articolo 3 bis  
(norma finanziaria)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è stanziata:
  - la quota del gettito del tributo destinata dall’articolo 16, comma 2, come modificato dalla presente legge, ad interventi in materia di difesa del suolo e protezione civile nell’ Area IV “Ambiente” all’U.P.B. 4.211 “Interventi inerenti la difesa del suolo e la tutela delle acque idriche”

**TITOLO III  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 7  
(Abrogazione di norme)**

1. Al fine di semplificare il sistema normativo regionale e anche a seguito del venir meno dei relativi finanziamenti sono o rimangono abrogate le seguenti leggi regionali già implicitamente abrogate o non più operanti o applicate:
  - a) legge regionale 9 giugno 1975, n.33 (Istituzione dell’Albo degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Liguria);
  - b) legge regionale 30 maggio 1980, n.30 (Provvidenze per danni da avversità atmosferiche);
  - c) legge regionale 23 aprile 1982, n.24 (Finanziamento delle associazioni allevatori);
  - d) legge regionale 8 maggio 1985, n.41 (Norme per la salvaguardia e l’incremento dell’attività agricola nel territorio delle Cinque Terre);
  - e) legge regionale 13 marzo 1986, n. 6 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 luglio 1976, n.22 “Norme per la costituzione dell’Istituto regionale per la floricoltura”);
  - f) legge regionale 8 marzo 1988, n.11 (Istituzione del sistema informativo tra Regione ed Enti delegati in agricoltura);
  - g) legge regionale 26 luglio 1988, n.34 (Interpretazione della legge regionale 2 luglio 1976 n.22 “Norme per la costituzione dell’Istituto regionale per la floricoltura” e successive modifiche”);
  - h) legge regionale 26 luglio 1988, n.36 (Contributi per l’associazionismo dei produttori agricoli);
  - i) legge regionale 7 settembre 1988, n. 51 (Norme per la salvaguardia e l’incremento della attività agricola nelle aree definite di interesse naturalistico- ambientale);
  - j) legge regionale 30 novembre 1988, n.67 (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 8 maggio 1985, n.41 “Norme per la salvaguardia e l’incremento dell’attività agricola nel territorio delle Cinque Terre”);
  - k) legge regionale 24 novembre 1989 n. 40 (Concessione di medaglia ricordo al personale cessato dal servizio)
  - l) legge regionale 15 dicembre 1992, n.36 (Modifica ed integrazione alla legge regionale 22 gennaio 1992, n. 4 “Tutela della fauna minore”);
  - m) legge regionale 1 febbraio 1994, n.5 (Norme ed interventi per ridurre l’uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell’agricoltura biologica);
  - n) legge regionale 7 settembre 1994, n. 47 (Disposizioni relative all’attività venatoria 1994/95);
  - o) legge regionale 3 novembre 1994, n.57 (Prima attuazione della legge regionale 1 febbraio 1994, n.5 “Norme ed interventi per ridurre l’uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell’agricoltura biologica” e modifiche alla legge regionale medesima);
  - p) legge regionale 7 agosto 1996, n.36 (Disposizioni per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1996/1997);

- q) legge regionale 16 dicembre 1996, n.52 (Disposizioni in materia di organico dell'Istituto Regionale per la floricoltura);
  - r) legge regionale 13 agosto 2002, n.32 (Disciplina transitoria degli strumenti di programmazione delle Comunità Montane);
  - s) legge regionale 21 febbraio 2005, n.5 (Procedure per l'adozione degli strumenti di programmazione delle Comunità Montane);
  - t) legge regionale 9 novembre 2005, n.14 (Attivazione del regime di deroga ai sensi dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n.79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici per la stagione 2005/2006)
  - u) legge regionale 16 marzo 2007, n.11 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n.41 "Norme per la salvaguardia e l'incremento dell'attività agricola nel territorio delle Cinque Terre").
2. Le disposizioni abrogate dal comma 1 continuano a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.
  3. Alle obbligazioni in annualità relative a vecchi limiti di impegno ed a corresponsione di differenze tassi, assunte in base alle leggi abrogate, si provvede per la durata residua con i bilanci degli esercizi in cui vengono a scadere.
  4. Con la legge finanziaria 2012 si provvede all'adeguamento delle unità previsionali di base conseguente alle abrogazioni disposte al comma 1.

#### **Articolo 8**

##### **(Copertura finanziaria)**

1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014.

#### **Articolo 9**

##### **(Entrata in vigore)**

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.